ISTITUZIONE DI UNA QUARTA E UNA QUINTA SEZIONE SPECIALE PER I GIUDIZI SU RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 26

Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sara' provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di revisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39. Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo puo', entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra Amministrazione statale. Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento. Ai trasferimenti disposti in virtu' del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Estremi	Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-quarta-e-una-quinta-sezione-speciale-per-i-giudizi/art-26-disposizioni-sul-ruolo-transitorio-di-revisione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it